



COMUNE DI PISCIOTTA
PROVINCIA DI SALERNO

Ufficio

Responsabile Settore LL.PP.

Proposta n. 423 del 26/11/2018 istruita da: Arch. Domenico CONTI
Determina di settore n. 173 del 26/11/2018
Determina di R.G. n. 412 del 28/11/2018

OGGETTO : DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI “PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEGLI IMPLUVI E DEI CANALI AI FINI DELLA PREVENZIONE E DELLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO” - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
CIG: Z1625EE520

PREMESSO:

che, in relazione al disposto dell'art. 177, comma 1, e artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con decreto del Sindaco il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica, ai fini dell'espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria attribuendogli tutti i compiti derivanti dalla normativa e dai regolamenti ivi compresi gli atti di assunzione di impegni di spesa ai sensi dell'art. 183, del citato D.Lgs. n. 267/00;

che, con deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 17/10/2018, esecutiva, avente ad oggetto: "Servizio di pulizia e manutenzione ordinaria delle strade comunali, degli impluvi e dei canali al fine della riduzione del rischio idrogeologico. Approvazione capitolato d'appalto", è stato approvato il capitolato speciale d'appalto del servizio in oggetto, finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico sul territorio del Comune di Pisciotta e stabilito, quale atto di indirizzo, che l'affidamento dello stesso servizio avvenga tramite la procedura più consona alla rilevanza economica e al tipo di servizio da gestire, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e rotazione, riservando l'affidamento alle cooperative iscritte nell'apposito albo regionale, le quali svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, demandando tutti gli atti gestionali al Responsabile del Servizio LL.PP.;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- le linee guida ANAC n. 4, recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, che al punto 3.1.3 prevedono che per acquisti di modico valore, quale quello in oggetto, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.Lgs. n. 50/2016;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza", pertanto non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del

D.Lgs. 50/2016;

Rilevato che, gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

- in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
- in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

e che, al di fuori di quanto sopra, i comuni e gli altri enti locali ("restanti amministrazioni" di cui al comma 449 della legge n. 296/2006) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni e nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie per le quali è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico e che per lo stesso non è possibile il ricorso al mercato elettronico in quanto alla data del presente provvedimento non risultano presenti servizi analoghi a quelli indicati in oggetto;

Stabilito di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

che in data 9 ottobre 2018, prot. 9310, è stato pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Pisciotta un avviso pubblico al fine di raccogliere le manifestazioni di interesse da parte delle cooperative sociali intenzionate a svolgere il servizio;

che il responsabile del procedimento in data 17/11/2018, con verbale prot. 10209, ha esaminato le manifestazioni di interesse inviate al Comune di Pisciotta, stabilendo di chiedere un preventivo per lo svolgimento del servizio finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico sul territorio del Comune di Pisciotta alla cooperativa sociale APEIRON, con sede in Pignataro Maggiore (CE);

che in data 17/11/2018, prot. 10210, il responsabile del procedimento ha chiesto alla coop. sociale APEIRON un preventivo per lo svolgimento del servizio di che trattasi;

Visto il preventivo della coop. sociale APEIRON, che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo stabilito nel capitolato speciale d'appalto del 2% e, pertanto, il prezzo di € 29.400,00, che possono essere imputate al cap. 1752 del bilancio pluriennale, annualità 2019;

vista la dichiarazione sostitutiva dell'affidatario circa il possesso dei requisiti di carattere generale, ai sensi dell'articolo 46 comma 1, lettera p) del DPR 28/12/2000 n. 445 e per effetto della legge 12 luglio 2011 n. 106, articolo 4 comma 14 bis;

Rilevato, pertanto, che il servizio di "Pulizia e manutenzione ordinaria delle strade comunali, degli impluvi e dei canali ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio idrogeologico" può essere affidato mediante affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a), alla cooperativa sociale APEIRON, con sede in Pignataro Maggiore (CE), codice fiscale: 03478010618, per il prezzo preventivamente calcolato in € 32.340,00, imputando la spesa sul capitolo 1752 del bilancio pluriennale, annualità 2019;

Visto il codice CIG dell'intervento: Z1625EE520;

DETERMINA

- Di affidare direttamente, in relazione ai motivi in premessa indicati, alla cooperativa sociale APEIRON, con sede in Pignataro Maggiore (CE), codice fiscale: 03478010618, il servizio di “Pulizia e manutenzione ordinaria delle strade comunali, degli impluvi e dei canali ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio idrogeologico”, per l'importo complessivo di € 32.340,00, IVA inclusa, codice CIG: Z1625EE520;
- di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di ridurre il rischio idrogeologico sul territorio del Comune di Pisciotta;
 - l'oggetto del contratto è lo svolgimento del servizio di pulizia e manutenzione ordinaria delle strade comunali, degli impluvi e dei canali;
 - il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
 - le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
 - il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
- Di impegnare la somma di € 32.340,00, sul capitolo 1752 del bilancio pluriennale, annualità 2019;
- di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria;
 - va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio tecnico;

Pisciotta, 28/11/2018

Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico CONTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, Legge 102/2009, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la compatibilità con le vigenti regole di finanza pubblica della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Imp/Acc	Esercizio	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo

Pisciotta, 28/11/2018

Il Responsabile del Settore
Dr.ssa Felicia SATURNO